



REPUBBLICA ITALIANA

154/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **59952** del registro di segreteria, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del suo legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*), e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

omissis, nato a **omissis** l'**omissis** (c.f. **omissis**), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Avagliano

(alessandroavagliano@ordineavvocatiroma.org) e Claudio Fatta ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 18/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, pubblicata in data 20.1.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 9.5.2024, il relatore, nonché gli avv.ti
Giannico e Avagliano.

Svolgimento del processo

Viene impugnata l'epigrafata sentenza con cui è stato accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato - già agente di polizia penitenziaria e collocato a riposo in data 17.12.2012 con un'anzianità di servizio, al 31.12.1995, inferiore a 15 anni - teso al riconoscimento dell'aliquota pensionabile del 44%, ex art. 54 d.p.r. n. 1092/73, in luogo di quella meno favorevole concretamente attribuitagli.

Lamenta, l'Istituto appellante, la violazione dell'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, avendo il primo giudice riconosciuto erroneamente il domandato beneficio sin dalla data di pensionamento e non dall'entrata in vigore della legge, concludendo, in parziale riforma della decisione, per la declaratoria della decorrenza del miglior trattamento previdenziale a far data dal 1.1.2022.

Resiste il *omissis*, eccependo esclusivamente, in rito, l'inammissibilità del gravame per mancata sua rituale notifica, concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata.

All'esito della precedente udienza del 18.1.2024, la Sezione ha pronunciato l'ordinanza n. 3/2024, con la quale, nel decidere in via non definitiva della sollevata eccezione di rito, ravvisando la nullità (e non l'inesistenza) della notifica dell'appello, ha disposto la rinotifica di quest'ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, 88 e 90 c.g.c., con oneri a carico di parte appellante.

Alla successiva udienza di discussione della causa - nelle cui more l'Istituto ha comprovato, mediante deposito dei relativi atti, l'avvenuto adempimento degli ordinati incombeni procedurali - le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste, riportandosi a propri scritti difensivi.

Motivi della decisione

L'appello va interamente accolto.

Com'è noto, l'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, così dispone:

<<Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.>>.

Circa l'interpretazione della norma, si è oramai consolidato l'indirizzo, inizialmente propugnato da questa Sezione con la sentenza n.

45/2022 e seguito da successive pronunce, anche delle altre Sezioni d'appello (*ex plurimis*, da ultimo, Sez. I App., sent. nn. 179 e 203 del 2023; Sez. II App., sent. n. 126/2023; Sez. III App., sent. n. 8/2023), indirettamente avvalorato anche da una recente decisione del giudice delle leggi (*amplius*, C. Cost. n. 33/2023), secondo cui:

a) il beneficio di cui all'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021 deve intendersi applicabile anche al personale contemplato dalla norma *già* collocato in quiescenza al 31.12.2021;

b) la decorrenza economica dell'aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione va individuata nella data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio per l'anno 2022, ossia l'1.1.2022.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata andrà riformata *in parte qua*, ad ogni effetto e conseguenza di legge, denegandosi il domandato diritto fino al rateo pensionistico maturato al 31.12.2021.

Spese di difesa compensate, stante la complessiva soccombenza parziale reciproca delle parti, la non univocità dei precedenti giurisprudenziali sulla questione al tempo della proposizione della domanda e il sopravvenuto quadro ordinamentale. Non vi è, invece, luogo a provvedere su quelle di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando sull'appello proposta dall'**INPS** ed iscritto al **n. 59952** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, compensando le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.5.2024.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Aurelio Laino

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 25/06/2024

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi